SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1986, n. 813.

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 232 del 6 ottobre 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1979):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del commercio con l'estero (FORMICA) il 6 ottobre 1986.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 7 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 ottobre 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 15 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 21 ottobre 1986 (atto n. 1979/*A* - relatore: sen. ROMEI).

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4104):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 24 ottobre 1986, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 novembre 1986.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 ottobre 1986, 5 novembre 1986.

Esaminato in aula il 1° dicembre 1986 e approvato il 4 dicembre 1986.

86G1207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **814**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

metodi di osservazione e misura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 90

86G1165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **815**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 13, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto penale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 92

86G1166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **816**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia della cultura tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 85

86G1167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. **817**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente per l'indirizzo storico-politico è incluso il seguente nuovo insegnamento:

sociologia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 85 Istruzione, foglio n. 86

86G1168

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Autorizzazione al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Gestioni governative ferroviarie, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, all'Amministrazione dei monopoli di Stato, all'Azienda nazionale autonoma delle strade ed all'Azienda autonoma di assistenza al volo, ad assumere personale ai sensi del comma 17 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che per l'anno in corso dispone, salvo le eccezioni di cui allo stesso art. 6, il divieto di procedere ad assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, delle aziende di Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa;

Visto che le amministrazioni e gli enti predetti possono richiedere assunzioni in deroga, ritenute indispensabili, con relazione illustrativa redatta nelle forme e con le modalità previste dal comma 13 dello stesso articolo;

Visto il comma 17 del medesimo art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale;

Rilevato che i criteri informatori del predetto piano annuale, che hanno recepito le cennate indicazioni legislative, sono stati già comunicati alle competenti commissioni del Senato della Repubblica della Camera dei deputati, con nota prot. n. 49054/7.293.86 del 20 giugno 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica, ai sensi dello stesso comma 17;

Visto il telex prot. n. 159375 del 4 agosto 1986, con il quale il Ministro del tesoro esprime parere favorevole all'attuazione del piano annuale, anche attraverso separati provvedimenti per settori omogenei;

Visto le richieste di assunzioni in deroga inoltrate dalle amministrazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Rilevata la rispondenza delle assunzioni che si autorizzano ai criteri informatori del piano annuale di cui dianzi è cenno;

Visto il comma 20 del citato art. 6;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 17 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è approvato il seguente piano di assunzioni in deroga al divieto di cui al comma 10 dello stesso art. 6:

1) Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

A) Gestione commissariale governativa ferrovia «Adriatico Sangritana» - Lanciano:

segretario, sette unità;
operatore C.E.C., una unità;
dattilografo, cinque unità;
impiegato di stazione, quattro unità;
conduttore frenatore, sei unità;
cantoniere, sei unità;
bigliettaio, quattro unità;
manovale, otto unità.

B) Gestione governativa ferrovia «Benevento - Napoli»:

operaio qualificato, una unità;
macchinista, una unità;
conducente di linea, quattro unità;
conduttore frenatore, due unità;
bigliettaio, tre unità;
manovale, una unità.

C) Gestione governativa «Ferrovie Calabro-Lucane e autoservizi integrativi»:

segretario, otto unità;
impiegato di stazione, undici unità;
conducente di linea, quindici unità;
frenatore, dieci unità;
commesso, tre unità;
operaio, trentanove unità;
manovale, quattro unità;
cantoniere, ventitre unità;
guardabarriere e/o guardia di fermata (non di ruolo), cinque unità.

D) Gestione governativa ferrovia «Centrale Umbra»:
segretario, tre unità;
impiegato cumune, una unità;
impiegato di stazione, due unità;
conduttore frenatore, una unità;
manovale, quattro unità;
macchinista, tre unità;
conducente di linea di ruolo, quattro unità;
conducente di linea (assunzione temporanea), tre unità;
operaio qualificato, quattro unità;
operaio comune, sei unità;
guardabarriere, due unità.

E) Gestione governativa «Ferrovia Circumetnea»:
segretario, due unità;
addetto fermata, una unità;
guardiano/manovale/commesso, diciassette unità;
conducente di linea, cinque unità;
bigliettaio, quattro unità;
operaio qualificato, sette unità;
conduttore frenatore, otto unità;
cantoniere armatore, quindici unità;
assuntore di stazione, tre unità;
guardabarriere, dodici unità.

F) Gestione governativa «Ferrovia Circumvesuviana»:
segretario, undici unità;
programmatore C.E.C., tre unità;
operatore C.E.C., due unità;
conduttore/bigliettaio, sessantuno unità;
manovale, quarantasette unità;
cantoniere, cinquantaquattro unità;
conducente di linea, ottantotto unità;
guardia di fermata, ventuno unità;
guardabarriere, cinquantaquattro unità.

G) Gestione governativa «Ferrovie complementari della Sardegna»:
conducente di linea, sei unità;
operaio cumune, nove unità;
operaio qualificato, ventinove unità;
dattilografo, quattro unità;
impiegato di stazione, sette unità;
conduttore/frenatore, sette unità;
manovale, ventisette unità;
cantonieri/manovali, trentacinque unità;
impiegato comune, otto unità.

H) Gestione governativa ferrovia «Genova-Casella»:
segretario, una unità;
operaio qualificato, due unità;
conduttore, una unità;
cantoniere armatore, due unità;
guardiano, una unità.

I) Gestione navigazione laghi Maggiore, Garda e Como:
impiegato cumune, quattro unità;
allievo marinaio, cinque unità;
operaio qualificato, tre unità;
manovale, otto unità.

L) Gestione governativa ferrovie «Meridionali Sarde»:
guardiano, due unità.

M) Gestione governativa ferrovie «Padane»:
conduttore frenatore, una unità;
addetto fermata, una unità;
operaio comune, due unità;
manovale, una unità;
cantoniere, una unità.

N) Gestione governativa ferrovia «Penne-Pescara»:
segretario, due unità;
operatore C.E.C., una unità;
conducente di linea, quattordici unità;
operaio qualificato, una unità;
operaio comune, due unità;
manovale, cinque unità.

O) Gestione governativa «Strade ferrate sarde»:
impiegato cumune, una unità;
operaio qualificato, diciassette unità;
impiegato di stazione, due unità;
fuochista viaggiante, quattro unità;
bigliettaio, quattro unità;
manovale, ventiquattro unità.

P) Gestione governativa ferrovie «Sud-Est»:
segretario, una unità;
impiegato di stazione, trantaquattro unità;
operaio comune, cinquantasette unità;
fuochista viaggiante, sedici unità;
conduttore frenatore, cinquantanove unità;
conducente di linea, diciotto unità;
manovale, cinquantasette unità;
guardiano P.L., ventuno unità;
dattilografo, tre unità;
guardiano, diciotto unità.

Q) Gestione governativa ferrovia «Suzzara-Ferrara»:
operaio qualificato, tre unità;
addetto di fermata, una unità;
manovale, una unità.

2) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) consiglieri amministrativi della settima qualifica funzionale, sedici unità;

b) consiglieri dei trasporti della settima qualifica funzionale, ventidue unità;

c) consiglieri amministrativi A.M., trentatre unità;

d) consiglieri tecnici A.M., trentatre unità;

e) revisori della sesta qualifica funzionale, quarantaquattro unità;

f) periti della sesta qualifica funzionale, ventidue unità;

g) dirigenti d'esercizio della sesta qualifica funzionale, quattro unità;

h) operatori specializzati d'esercizio U.P. della quinta qualifica funzionale, sessanta unità;

i) operatori specializzati d'esercizio U.L.A. della quinta qualifica funzionale, duemila unità;

l) assistente disegnatore della quinta qualifica funzionale, una unità;

m) operatori d'esercizio U.P. della quarta qualifica funzionale, mille unità;

n) operatori d'esercizio U.L.A. della quarta qualifica funzionale, duemila unità;

o) operatore T.L.C., una unità;

p) operatori trasporti della quarta qualifica funzionale, novanta unità;

q) operai specializzati della quarta qualifica funzionale, quattrocentosessanta unità;

r) operai della seconda qualifica funzionale, quattro unità;

s) uscieri della seconda qualifica funzionale, quattrocentocinquanta unità.

3) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) revisori tecnici della sesta qualifica funzionale, sette unità;

b) operatori specializzati d'esercizio della quinta qualifica funzionale, quindici unità.

4) Amministrazione dei monopoli di Stato:

a) primo dirigente tecnico, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, una unità;

b) analisti di sistemi dell'ottava qualifica funzionale, tre unità;

c) esperti dell'ottava qualifica funzionale, cinque unità;

d) ricercatori dell'ottava qualifica funzionale, dodici unità;

e) vice dirigenti coordinatori amministrativi dell'ottava qualifica funzionale, ventisei unità;

f) vice dirigenti coordinatori tecnici dell'ottava qualifica funzionale, venticinque unità;

g) vice dirigenti amministrativi della settima qualifica funzionale, trentotto unità;

h) vice dirigenti tecnici della settima qualifica funzionale, trentatre unità;

i) collaboratori della sesta qualifica funzionale, centosettantadue unità;

l) collaboratori tecnici della sesta qualifica funzionale, ottantasei unità;

m) operatori specializzati della quinta qualifica funzionale, settantotto unità;

n) assistenti della quarta qualifica funzionale, venticinque unità;

o) agenti di collaborazione della terza qualifica funzionale, sessantadue unità;

p) agenti della seconda qualifica funzionale, duecentosessantadue unità;

q) commessi della seconda qualifica funzionale, quaranta unità;

r) operai stagionali, duecentonovantasette unità.

5) Azienda nazionale autonoma delle strade:

a) ragioniere della carriera di concetto amministrativa, una unità;

b) geometri della carriera di concetto tecnica, diciannove unità;

c) coadiutori della carriera amministrativa, otto unità;

d) assistenti della carriera esecutiva tecnica, ventotto unità;

e) commessi della carriera ausiliaria amministrativa, diciassette unità.

6) Azienda autonoma di assistenza al volo:

a) piloti coordinatori radiomisure della prima qualifica funzionale, due unità;

b) tecnici coordinatori di sistema operativo automatizzato della seconda qualifica funzionale, tre unità;

c) analisti di sistema operativo automatizzato della seconda qualifica funzionale, tre unità;

d) piloti radiomisure della terza qualifica funzionale, otto unità;

e) meteorologi della terza qualifica funzionale, otto unità;

f) collaboratori amministrativi della terza qualifica funzionale, sedici unità;

g) programmatori di sistema operativo automatizzato della quarta qualifica funzionale, dieci unità;

h) tecnici di sistema automatizzato della quarta qualifica funzionale, sedici unità;

i) addetti amministrativi della quinta qualifica funzionale, trentasei unità;

l) operai tecnici provetti della quinta qualifica funzionale, dieci unità.

Art. 2.

Le amministrazioni di cui al precedente art. 1 sono autorizzate, nell'anno 1986, ad assumere personale secondo quanto indicato nello stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 376

86A9412

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 novembre 1986.

Autorizzazione alla Multiass S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 24 luglio 1984 della Multiass S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale che la società possa compiere tutti gli atti necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare mediante l'acquisto di portafogli da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e lo sviluppo;

Vista la lettera in data 26 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alle quali sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 27 luglio 1984;

Decreta:

La Multiass S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni indicati nell'allegato I, lettera *a)*, alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1987 le tariffe di cui alla delibera della Giunta del CIP n. 10 in data 25 febbraio 1986.

Roma, addì 26 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9414

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro per un importo di 150 milioni di dollari USA, della durata di dieci anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321325 in data 29 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1986, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 378, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 623210 del 21 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 167, con cui — per la ristrutturazione, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, del prestito obbligazionario di dollari USA 500.000.000 emesso con decreto ministeriale n. 212186 in data 8 agosto 1984 — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 150.000.000 di dollari USA, della durata di dieci anni;

Visto, in particolare, l'art. 12 del richiamato decreto ministeriale del 29 gennaio 1986, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Bankers Trust International Limited, in qualità di Fiscal Agent di cui all'«Agreement» del 4 marzo 1986, provvederà alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso del 9,125% annuo, in rate annuali posticipate e, alla scadenza del 4 marzo 1996, al rimborso dei titoli.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla «Bankers» non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari USA che saranno rimessi sotto la stessa «data di pagamento» dalla «Bankers» medesima, sulla base del contratto di «exchange» stipulato fra il Tesoro e la «Bankers» il 4 marzo 1986, oppure i fondi in lire che saranno messi a disposizione dal Tesoro con le modalità indicate all'art. 4.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «exchange» e a quanto previsto all'art. 12 del decreto ministeriale del 29 gennaio 1986, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla «Bankers», con le modalità indicate al successivo art. 4, semestralmente, e fino alla scadenza del prestito, a ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo determinato applicando il Libor a sei mesi, diminuito di 25 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 150.000.000.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA indicati agli articoli 2 e 3, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e, per i pagamenti semestrali previsti al precedente art. 3, sulla base del Libor comunicato dalla «Bankers»; tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - prestito del Tesoro 9,125% per 150 milioni di dollari USA, emissione 4 marzo 1986».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioé la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento alla scadenza 4 settembre 1986, come stabilito nel contratto di «exchange» del 4 marzo 1986.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 3 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000 corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di marzo di ogni anno di vita del prestito.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1987, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, le somme in valuta eventualmente non utilizzate, e restituite dalla «Bankers» in qualità di Fiscal Agent, saranno messe a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire gli ammontari in dollari USA non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 8.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1986 è, prevedibilmente, di L. 35.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1986
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 133

86A9249

DECRETO 6 ottobre 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio del prestito del Tesoro in yen per un importo pari al controvalore di circa dollari USA 100.380.000 con contestuale cessione del netto ricavi alla Industrial Bank of Japan Limited (I.B.J.) contro il versamento al Tesoro della somma di dollari USA 100.000.000, della durata di anni sette.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621352 in data 12 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1986, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 146, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 623207 del 21 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 170, con cui — per la ristrutturazione, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, del prestito obbligazionario di $ USA 500.000.000 emesso con decreto ministeriale n. 212186 in data 8 agosto 1984 — si e disposta l'assunzione da parte della Repubblica italiana di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa dollari USA 100.380.000 e la contestuale cessione del netto ricavo di detto prestito alla Industrial Bank of Japan Limited (I.B.J.) contro versamento da parte di quest'ultima al Tesoro della somma di dollari USA 100.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 12 febbraio 1986, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Industrial Bank of Japan, in qualità di Agent di cui al «Financial Agreement» del 25 febbraio 1986, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 4 marzo 1993, nonché alla corresponsione degli interessi, in rate semestrali posticipate, al tasso fisso pari al «Long-Therm prime rate» del mercato finanziario interno del Giappone vigente al momento dell'erogazione.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Industrial Bank of Japan non più tardi delle ore 10 (ora locale della città in cui i pagamenti devono essere effettuati) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Financial Agreement» del prestito, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in yen che saranno rimessi sotto la stessa «data di pagamento» dalla Industrial Bank of Japan medesima, sulla base del contratto di «exchange» stipulato con il Tesoro il 25 febbraio 1986.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «exchange» e a quanto previsto all'art. 9 del decreto ministeriale 12 febbraio 1986, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla Industrial Bank of Japan, con le modalità indicate al successivo art. 4:

semestralmente, e fino alla scadenza del prestito, a ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi, diminuito di 38 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 100.000.000;

alla scadenza del 4 marzo 1993, l'ammontare di dollari USA 100.000.000.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 (ora locale della città in cui deve essere effettuato il pagamento) del giorno di ciascuna «data di pagamento» i fondi in dollari USA indicati all'art. 3, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e del Libor comunicato dalla Industrial Bank of Japan; tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro in yen per un controvalore di USD 100.000.000, emissione 4 marzo 1986».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioé la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra immediatamente regolata.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento alla scadenza del 4 settembre 1986, come stabilito nel contratto di «exchange» del 25 febbraio 1986.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 3 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000 corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di marzo di ogni anno di vita del prestito.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1987, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1986 è, prevedibilmente, di L. 35.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1986
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 129

86A9251

DECRETO 23 ottobre 1986.

Finanziamento per il quarto trimestre 1986 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani superiori nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il CIPE con delibera del 19 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1986, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale 1986-88, ha determinato

provvisoriamente in L. 38.751.259.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 9.687.814.750.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Visti i propri decreti n. 103105 del 10 febbraio 1986 e n. 106264 del 4 marzo 1986, entrambi registrati alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986 e n. 86 del 14 aprile 1986, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, relativo al primo trimestre 1986, ed erogato, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, il ridotto importo complessivo di L. 9.617.402.250.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 70.412.500.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del terzo trimestre 1985 da parte delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate a riscuotere le quote parti di detto importo, evidenziate nelle colonne 6 dei prospetti allegati ai decreti medesimi;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 122651 del 1° aprile 1986, n. 122693 del 1° aprile 1986, n. 121953 del 9 aprile 1986, n. 154953 del 15 luglio 1986, n. 135330 del 14 maggio 1986 e n. 142601 del 10 giugno 1986, con cui sono stati erogati, a saldo della quota del primo trimestre 1986, a favore delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Puglia e Lombardia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi complessivi di lire 6.250.000, di lire 21.714.000.000, di lire 6.382.000.000, di lire 37.506.250.000, di lire 3.971.250.000 e di lire 832.750.000;

Visto il proprio decreto n. 128489 del 29 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, con cui e stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, relativo al secondo trimestre 1986, ed erogato, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, il ridotto importo complessivo di L. 9.647.150.500.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 40.664.250.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del quarto trimestre 1985 da parte delle regioni Lombardia e Umbria, nonchè della provincia autonoma di Trento, interessate a riscuotere le quote parti di detto importo, evidenziate nella colonna 4 del prospetto allegato al decreto medesimo;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 142738 del 16 giugno 1986, n. 154953 del 15 luglio 1986 e n. 142601 del 10 giugno 1986, con cui sono stati erogati, a saldo della quota del secondo trimestre 1986, a favore delle regioni Umbria e Lombardia, nonchè della provincia autonoma di Trento, gli importi di L. 2.325.250.000, di L. 37.506.250.000 e di L. 832.750.000;

Visto che il CIPE con delibera del 20 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1986, ha determinato in L. 55.120.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in quote trimestrali di L. 13.780.000.000;

Visto il proprio decreto n. 117007 del 15 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, con cui è stato assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie del primo semestre 1986 l'importo complessivo di lire 27.560.000.000;

Visto il proprio decreto n. 156300 del 22 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, con cui è stato assegnato ed erogato per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1986 l'importo di L. 13.780.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa e quello complessivo di L. 9.687.814.750.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1986 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con nota n. 11007 del 2 settembre 1986, n. 81061 del 12 agosto 1986, n. 16645 del 16 settembre 1986, n. 32677 del 10 settembre 1986, n. 15170 del 24 luglio 1986, n. 75505 del 29 agosto 1986, n. 14537 del 29 agosto 1986, n. 25133 del 25 settembre 1986, n. 8584 del 25 agosto 1986, n. 6161 del 9 settembre 1986, n. 43688 del 14 ottobre 1986, n. 15419 del 4 settembre 1986, n. 6625 del 21 agosto 1986, n. 26949 del 9 settembre 1986, n. 3835 del 23 settembre 1986, n. 21527 del 12 settembre 1986, n. 36366 del 7 ottobre 1986, n. 28762 del 17 settembre 1986, n. 5428 del 28 luglio 1986 e n. 4665 del 5 agosto 1986;

Preso atto che non risulta pervenuto il rendiconto del secondo trimestre della regione Campania;

Visto il proprio decreto n. 177212 del 25 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985, con cui sono state erogate le necessità finanziarie del quarto trimestre 1985;

Visto il proprio decreto n. 159719 del 7 agosto 1986, con cui, tra l'altro, a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985 riservata al Fondo di sviluppo, è stato assegnato ed erogato a favore della regione Campania l'importo eccedente di L. 11.250.000.000;

Visto, altresì, che la delibera CIPE del 20 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1986, attribuisce, tra l'altro, a favore della regione Puglia il citato importo di L. 11.250.000.000 del Fondo sviluppo 1985;

Ravvisata la necessità di disporre in sede di erogazione della quota del quarto trimestre 1986 la compensazione dell'assegnazione ed erogazione del citato importo di L. 11.250.000.000 tra le regioni Campania e Puglia, conformemente al deliberato CIPE del 20 marzo 1986;

Ritenuto necessario provvedere per il quarto trimestre 1986 all'assegnazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 9.687.814.750.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 13.780.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il quarto trimestre 1986, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 9.687.814.750.000, ripartita come appresso:

	Lire
Regione Piemonte	748.578.000.000
Regione Valle d'Aosta	18.013.250.000
Regione Lombardia	1.461.489.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	69.249.500.000
Provincia autonoma di Trento	81.342.000.000
Regione Veneto	767.367.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	240.878.000.000
Regione Liguria	343.530.000.000
Regione Emilia-Romagna	750.690.750.000
Regione Toscana	651.813.500.000
Regione Umbria	141.024.000.000
Regione Marche	252.267.250.000
Regione Lazio	965.648.750.000
Regione Abruzzo	209.193.500.000
Regione Molise	52.207.750.000
Regione Campania	880.663.250.000
Regione Puglia	626.780.000.000
Regione Basilicata	90.098.500.000
Regione Calabria	313.881.000.000
Regione Sicilia	769.761.750.000
Regione Sardegna	253.337.750.000
Totale	9.687.814.750.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 13.780.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1986.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di lire 9.701.594.750.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento di lire 9.687.814.750.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati, ripartiti come appresso:

	Lire
Regione Piemonte	748.578.000.000
Regione Valle d'Aosta	18.013.250.000
Regione Lombardia	1.461.489.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	69.249.500.000
Provincia autonoma di Trento	81.342.000.000
Regione Veneto	767.367.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	240.878.000.000
Regione Liguria	343.530.000.000
Regione Emilia-Romagna	750.690.750.000
Regione Toscana	651.813.500.000
Regione Umbria	141.024.000.000
Regione Marche	252.267.250.000
Regione Lazio	965.648.750.000
Regione Abruzzo	209.193.500.000
Regione Molise	52.207.750.000
Regione Campania	869.413.250.000
Regione Puglia	638.030.000.000
Regione Basilicata	90.098.500.000
Regione Calabria	313.881.000.000
Regione Sicilia	769.761.750.000
Regione Sardegna	253.337.750.000
Totale	9.687.814.750.000

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 13.780.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 9.701.594.750.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 26

86A9246

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Allevatori del Capo Trionto», in Pietrapaola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa agricola «Allevatori del Capo Trionto», con sede in Pietrapaola (Cosenza), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Allevatori del Capo Trionto», con sede in Pietrapaola (Cosenza), costituita per rogito notaio Luigi Goffredo in data 12 marzo 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artticoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. Aldo Gualtieri, residente in Cosenza, via Montesanto n. 116, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

86A9353

DECRETO 15 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Music Service a r.l., in San Lazzaro di Savena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa Music Service a r.l., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Music Service, con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Federico Stame in data 23 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Bianchi, nata a Gemmano (Forlì) il 1° aprile 1949, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

86A9354

DECRETO 17 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tessilcoop Magia - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa «Tessilcoop Magia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tessilcoop Magia - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Di Paolo in data 11 gennaio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 257, e il signor Gianni Braita, residente a Genova in corso Firenze n. 43/21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

86A9355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli Stati parte dell'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 13 dicembre 1957 e testo dell'annesso al suddetto accordo così come aggiornato alla data odierna.

Fino alla data odierna sono divenuti parte dell'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957, gli Stati qui di seguito elencati nelle date a fianco indicate:

1) Austria 30 maggio 1958;
2) Belgio 13 dicembre 1957;
3) Francia 13 dicembre 1957 (1);
4) Repubblica federale di Germania 30 maggio 1958;
5) Grecia 13 dicembre 1957;
6) Italia 13 dicembre 1957;
7) Lussemburgo 24 aprile 1961;
8) Malta 7 maggio 1968;
9) Paesi Bassi 24 febbraio 1961;
10) Portogallo 30 maggio 1984;
11) Spagna 18 maggio 1982;
12) Svizzera 20 dicembre 1966;
13) Turchia 25 maggio 1961.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1958 è stato pubblicato il testo dell'annesso all'accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.

Tenuto conto che nel frattempo altri Stati sono divenuti membri dell'accordo suddetto e che taluni Stati parte hanno modificato la lista dei documenti validi per l'espatrio si riporta qui di seguito il testo dell'annesso come aggiornato fino alla data odierna.

ANNEXE

Autriche:

Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans Carte d'identité officielle.

Belgique:

Passeport national de la Belgique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans.

Carte d'identité délivrée à un ressortissant belge, valant certificat d'immatriculation, émanant d'un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger.

Certificat d'identité avec photographie, délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans.

Pièce d'identité sans photographie délivrée aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge; toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents.

Carte d'identité pour étrangers en cours de validité, delivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Belges résidant régulièrement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalité belge.

France:

Passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.

Carte officielle d'identité de la République française, en cours de validité.

Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Française résidant régulièrement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse; cette carte devra mentionner la nationalité du titulaire.

République fédérale d'Allemagne:

Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d'Allemagne, en cours de validité ou périmé depuis moins d'un an Carte d'indentité officielle de la République fédérale d'Allemagne, en cours de validité.

Carte d'identité provisoire et attestation de photo d'identité d'enfant, délivrées par le Land de Berlin, en cours de validité.

Grece:

Passeport national en cours de validité.

Carte d'identité touristique.

Italie:

Passeport national de la République italienne en cours de validité.

Carte d'identité officielle de la République italienne.

Pour les enfants: certificat de naissance avec photographie, validé per la police.

Carte personelle d'identité délivrée aux fonctionnaires de l'Etat.

Luxembourg:

Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans.

Carte d'identité officielle.

Titre d'identité et de voyage délivré à un enfant de moins de 15 ans par une administration communale luxembourgeoise.

Carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Luxembourgeois résidant régulièrement en Belgique, en France, en Suisse et au Liechtenstein, mentionnant que le titulaire est de nationalité luxembourgeoise.

Malte:

Passeport national en cours de validité.

Carte d'identité officielle en cours de validité.

Pays-Bas:

Passeport du Royaume des Pays-Bas en cours de validité y inclus passeport national, passeport diplomatique, passeport officiel (passeport de service) et laissez-passer.

Passeport national périmé depuis moins de cinq ans.

Carte d'identité en cours de validité (carte de touriste) modèle *A* ou *B*.

Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivree par les autorités belge et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise.

Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par les autorités luxembourgeoises et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise.

Portugal:

Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans.

Carte national d'identité valable.

Certificat collectif d'identité et de voyage valable.

Livret personnel, s'il est utilisé par de mineurs.

Espagne:

Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.

---

(1) Con nota del 16 settembre 1986/II1901C il segretario del Consiglio d'Europa ha notificato che la Francia ha sospeso l'accordo in data 16 settembre 1986.

Come precisato dal rappresentante permanente di Francia in una lettera del 2 ottobre 1986 al segretario del Consiglio d'Europa, le misure conseguenti alla sospensione dell'accordo non vengono applicate ai cittadini CEE.

Carte nationale d'identité en cours de validité.

Pour les moins de 18 ans, Carte nationale d'identité en cours de validité accompagnée de l'autorisation donnée par la personne exerçant la puissance paternelle ayant comparu devant le Commissariat Central de Police, Juge d'Instruction, Notaire, Maire ou Commandant d'un poste de la Garde Civile.

Suisse:

Passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.

Carte suisse d'identité en cours de validité, délivrée par une autorité cantonale ou communale.

Pour les enfants de moins de 15 ans dépourvus de passeport et de carte d'identité, un laissez-passer délivré par l'autorité cantonale.

Turquie:

Passeport national en cours de validité.

Certificat de voyage (pour un seul voyage pour rentrer en Turquie).

86A9266

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 novembre 1986, i poteri conferiti al dott. Fois Antonio Pietro, commissario governativo della società cooperativa «Domus - Società cooperativa Edil a r.l.», con sede in La Maddalena (Sassari), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. - Esmeralda», con sede in Roma, costituita il 27 maggio 1961 per rogito notaio Giulio Cianci, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avv. Giorgio Vasi.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1986, il dott. Mozzi Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Specializzata», con sede in S. Gavino Monreale (Cagliari), sciolta con decreto 8 giugno 1972 in sostituzione del rag. Augusto Sitzia deceduto.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1986, il rag. Terelle Antonio Giuseppe, residente a Roma, in via Albalonga 30, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zeta Due a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 15 ottobre 1984, in sostituzione dell'avv. Alessandro D'Ercole, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1986, l'avv. Antonio Giannelli, residente a Caserta in corso Trieste n. 208, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria di Vicana - Società coop. a r.l., località Martinez, con sede in Castelvolturno (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 luglio 1984, in sostituzione dell'avv. Luigi Jannettone.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986, l'avv. Pasquale Cippone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Gazebo 81, con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 marzo 1985 in sostituzione del dott. Francesco Garofalo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986, la società cooperativa Nuova grafica operaia - Società coop. a r.l., di produzione e lavoro, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Alberto Fazio il 27 aprile 1977, rep. n. 12897, reg. soc. n. 4430/77, tribunale di Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Marina Carlomagno, residente a Roma, in via Luigi Settembrini, 28.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1986, la società cooperativa edilizia Il Quadrivio - Società coop. a r.l., con sede in Nuoro, costituita per rogito notaio dott. Bartolomeo Serra in data 9 giugno 1965, rep. numero 48277, reg. soc. n. 418, tribunale di Nuoro, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Salvatore Marras.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1986, la società cooperativa a r.l. Scuolabus, con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dottor Salvatore Maniga, il 21 settembre 1978, repertorio n. 422226, reg. soc. numero 2964, tribunale di Sassari, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Erasmo Meloni, residente a Sassari, viale Italia, 3.

86A9358

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Altamura

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1986, n. 916, e ad integrazione del decreto interministeriale 13 febbraio 1986, n. 1605, è trasferito dal demanio pubblico (ramo ferrovie) al patrimonio disponibile dello Stato l'immobile riportato come particella 40 e parte della particella 187 (b 758-3066 della superfice catastale) del foglio 155 del comune di Altamura (Bari).

86A9361

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia il decreto ministeriale 15 marzo 1983, con il quale la società «Istituto fiduciario emiliano - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione è stato modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Istituto fiduciario ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione società a responsabilità limitata» ed in quella relativa alla sede trasferita ad Acqui Terme.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia il decreto ministeriale 12 novembre 1971, con il quale la società «Fidam S.p.a. - Società fiduciaria per la amministrazione, l'organizzazione e la revisione della contabilità aziendale, la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti», con sede in Perugia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, è modificato nella parte relativa alla forma societaria, variata in società a responsabilità limitata.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 il decreto ministeriale 4 settembre 1975, con il quale la società «Fidam S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, modificato con decreto ministeriale 18 giugno 1977, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Fida fiduciaria S.p.a.» e in quella relativa alla sede, trasferita a Torino.

86A9362

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Corso dei cambi del 2 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1370,70	1370,70	1370,20	1370,70	1370,70	1370,35	1370 —	1370,70	1370,70	1370,70
Marco germanico	693,250	693,250	693,20	693,250	693,25	693,25	693,250	693,250	693,250	693,25
Franco francese	211,600	211,600	211,80	211,600	211,60	211,72	211,650	211,600	211,600	211,60
Fiorino olandese	613,490	613,490	613,40	613,490	613,49	613,54	613,590	613,490	613,490	613,48
Franco belga	33,332	33,332	33,34	33,332	33,332	33,33	33,331	33,332	33,332	33,33
Lira sterlina	1960,300	1960,300	1960 —	1960,300	1960,30	1960,52	1960,750	1960,300	1960,300	1960,30
Lira irlandese	1885,500	1885,500	1886 —	1885,500	1885,50	1884,50	1883,500	1885,500	1885,500	
Corona danese	183,610	183,610	183,50	183,610	183,61	183,61	183,620	183,610	183,610	183,62
Dracma	9,913	9,913	9,93	9,913	—	—	9,910	9,913	9,913	—
E.C.U.	1440,850	1440,850	1441 —	1440,850	1440,85	1441,01	1441,180	1440,850	1440,850	1440,85
Dollaro canadese	991,750	991,750	990 —	991,750	991,75	991,57	991,400	991,750	991,750	991,75
Yen giapponese	8,451	8,451	8,44	8,451	8,45	8,45	8,450	8,451	8,451	8,45
Franco svizzero	832,250	832,250	832,50	832,250	832,25	832,27	832,300	832,250	832,250	832,25
Scellino austriaco	98,498	98,498	98,48	98,498	98,49	98,49	98,501	98,498	98,498	98,49
Corona norvegese	183,060	183,060	183,30	183,060	183,06	183,03	183 —	183,060	183,060	183,06
Corona svedese	199,200	199,200	199 —	199,200	199,20	199,20	199,200	199,200	199,200	199,20
FIM	280,780	280,780	281 —	280,780	280,78	280,69	280,600	280,780	280,780	—
Escudo portoghese	9,280	9,280	9,28	9,280	9,28	9,28	9,280	9,280	9,280	9,20
Peseta spagnola	10,250	10,250	10,25	10,250	10,25	10,25	10,251	10,250	10,250	10,25
Dollaro australiano	893,500	893,500	890 —	893,500	893,50	894,25	895 —	893,500	893,500	893,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1370,350
Marco germanico	693,250
Franco francese	211,625
Fiorino olandese	613,540
Franco belga	33,331
Lira sterlina	1960,525
Lira irlandese	1884,500
Corona danese	183,615
Dracma	9,911
E.C.U.	1441,010
Dollaro canadese	991,575
Yen giapponese	8,450
Franco svizzero	832,275
Scellino austriaco	98,499
Corona norvegese	183,030
Corona svedese	199,200
FIM	280,690
Escudo portoghese	9,280
Peseta spagnola	10,250
Dollaro australiano	894,250

Media dei titoli del 2 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,475
» » » » 1- 4-1983/87	100,525
» » » » 1- 5-1983/87	100,725
» » » » 1- 6-1983/87	100,775
» » » » 1-11-1983/87	101,175
» » » » 1-12-1983/87	102,050
» » » » 1- 1-1984/88	100,725
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,525
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,375
» » » » 1- 7-1990	98,650
» » » » 1- 8-1990	98,625
» » » » 1- 9-1990	98,525
» » » » 1-10-1990	98,725
» » » » 1-11-1990	99,225
» » » » 1-11-1983/90	103,250
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 18-12-1990	98,975
» » » » 1- 1-1984/91	103,025
» » » » 17- 1-1991	98,500
» » » » 1- 2-1984/91	103,050
» » » » 18- 2-1991	98,725
» » » » 1- 3-1984/91	101,200
» » » » 18- 3-1991	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,400
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	99,650
» » » » 1- 2-1992	98,625
» » » » 1- 2-1995	99,950
» » » » 1- 3-1995	97,500
» » » » 1- 4-1995	97,800
» » » » 1- 5-1995	98,100
» » » » 1- 6-1995	98,475
» » » » 1- 7-1995	99,575
» » » » 1- 8-1995	99,175
» » » » 1- 9-1995	99,100
» » » » 1-10-1995	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,950
» » » 12% 1- 2-1988	102,325
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,675
» » » 12% 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,950
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,300
» » » 12,50% 1-10-1988	103,675
» » » 12,50% 1-11-1988	104,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,475
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,500
» » » 12% 1- 4-1989	103,725
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,825
» » » 12% 1- 4-1990	105,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,775
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,175
» » » » 1985/93 9,60%	104,625
» » » » 1985/93 9,75%	104,725
» » » » 1985/93 8,75%	102,600
» » » » 1985/95 9%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M02126

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali,

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194/A2, con la quale si dettano disposizioni circa la procedura concorsuale da adottare per l'espletamento dei concorsi relativi ai posti di cui agli allegati prospetti,

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale del 4 giugno 1986, n. 2008, con la quale si dettano ulteriori disposizioni circa la normativa concorsuale da osservare nell'espletamento dei concorsi di cui alla legge n. 444/85;

Visto il telegramma ministeriale del 31 luglio 1986 con il quale si conferma che per la procedura concorsuale deve applicarsi la normativa preesistente alla data del 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 29, foglio n. 84, con cui la signora Pirisi Rossana in Sello è stata nominata nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici, con la qualifica di tecnico esecutivo, a decorrere dal 1° gennaio 1965;

Visto il decreto rettorale 26 luglio 1983, n. 1545, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1983, registro n. 18, foglio n. 315, con cui la suddetta dipendente cessa dal servizio per volontarie dimissioni, a decorrere dal 3 settembre 1983;

Visto il decreto rettorale 13 dicembre 1983, n. 1058, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1986, registro n. 17, foglio n. 32, con il quale la sig.ra Pirisi Rossana in Sello, ai sensi della legge n. 312/80, è inquadrata nella sesta qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale: assistente amministrativo;

Considerato che il posto suindicato è stato riassegnato con circolare ministeriale n. 4194/A2/85 con autorizzazione a bandirne il concorso pubblico;

Considerate valide le motivazioni addotte dal direttore dell'istituto di architettura il quale, con nota del 12 settembre 1986, sottolinea le particolari esigenze di servizio che richiedono la necessità di dover bandire il concorso per la copertura del posto suddetto non già per la qualifica funzionale ed il profilo professionale nel quale il titolare del posto medesimo risultò inquadrato, ai sensi della legge n. 312/80, bensì che possa ribandirisi il posto nella sua assegnazione originaria, secondo quanto previsto dalla tabella dei tecnici esecutivi, annessa alla succitata circolare ministeriale del 12 ottobre 1984;

Accertata la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: agente tecnico, assegnato all'istituto di architettura della facoltà di ingegneria di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purché complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Si precisa che in forza delle modifiche introdotte dall'art. 7 della legge n. 444/85 e richiamate dall'art. 8, si inserisce dopo il n. 16 del succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, quale titolo di preferenza, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare l'idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di tecnico esecutivo (ex carriera istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico verrà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto per cui è stato bandito il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 30 settembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 15 ottobre 1986
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 395

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

...l... sottoscritt... ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in..
via .... n. ...., con domicilio eletto ai fini del concorso in.................... via ....
n. .... tel...................., chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di architettura della facoltà di ingegneria di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore (o altra scuola post-elementare a corso triennale);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso ....;

8) i titoli utili ai fini del punteggio...

... l... sottoscritt... allega:

a) ....

b) ....

c) ....

Data, ...

Firma ....

Nota bene:

1) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza.

2) Gli aspiranti devono allegare alla domanda tutti i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica di rilievo architettonico con relativa relazione esplicativa scritta.

Prova orale su argomenti attinenti alla prova pratica.

86A9320

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a duecentouno posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 46, con il quale è stata aumentata la dotazione organica del ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro (quarta qualifica funzionale);

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono duecentouno i posti relativi alla quarta qualifica funzionale da riservare agli impiegati delle direzioni provinciali del Tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di conferire i suddetti duecentouno posti mediante concorso riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, per la nomina ad impiegato in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, per complessivi duecentouno posti riservato al personale delle direzioni provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all'impiego;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, o alle direzioni provinciali del Tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

1) di appartenere ai ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro e la qualifica rivestita;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma seguente:

la prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare le capacità critico-espressive dei candidati;

la seconda prova scritta consisterà in uno svolgimento a carattere pratico concernente le attività amministrative degli impiegati della quarta qualifica funzionale delle direzioni provinciali del Tesoro (archivio, protocollo, spedizione, situazioni statistiche).

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;
elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;
diritti e doveri dell'impiegato;
nozioni generali sull'ordinamento e le attribuzioni delle direzioni provinciali del Tesoro;
nozioni generali sull'ordinamento degli archivi.

Il 16 aprile 1987 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette, senza ulteriore comunicazione, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 5.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione statale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ha avuto termine la seduta per sostenere il colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificatto della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato di iscrizione rilasciato dalla competente prefettura, per gli equiparati, oltre a detto certificato, fotocopia autenticata del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di equiparato ad orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 13) rilasciato a nome del padre;

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. dal quale risulti la data di morte del padre, per gli equiparati certificato dell'I.N.A.I.L. attestante che il padre è stato riconosciuto grande invalido nonché la data dell'infortunio, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al n. 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulta che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi; computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione, contenente la votazione riportata;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2), unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

15) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparati alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa, per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, del Ministero della difesa - Esercito;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1946, n. 1117;

19) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle direzioni provinciali del Tesoro: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

23) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della forma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

24) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro,Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati impiegati in prova nella quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza, competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

I concorrenti di cui al primo comma del presente articolo dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata nel relativo invito i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *b*).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

c) copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'assunzione in servizio indicata nel terzo comma del presente articolo.

Art. 9.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 8 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 302

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto.................................. nato a ....
il.................................. residente in ....
via .... n. .... c.a.p. ....
in servizio presso..................................
con la qualifica di (1) ....
chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a duecentouno posti di impiegato in prova della quarta qualifica funzionale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

All'uopo dichiara di essere in possesso del titolo di studio di .... conseguito presso .... in data ....

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni ....

Visto per l'autenticità della firma ....

---

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

86A9273

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Di Carlo Duccio, nato a Perugia il 28 luglio 1948	punti	96	su 100
Di Donato Roberto, nato a Teramo il 27 maggio 1951	»	96	»
Roesler Michele, nato a Lucera il 16 marzo 1948	»	96	»
Nucifora Rosario, nato a Sant'Alfio il 5 ottobre 1942	»	92	»
Longo Stefano, nato a Torino il 21 novembre 1947	»	91	»
Luisi Vincenzo Stefano, nato a Viareggio il 23 marzo 1950	»	91	»
Capuani Athos, nato a Carrara il 24 maggio 1948	»	90	»
Lino Roberto, nato a Francolise il 19 marzo 1946	»	90	»
Morelli Mauro, nato a Livorno il 6 settembre 1946	»	90	»
Stassano Paolo, nato a Salerno il 26 marzo 1950	»	90	»
Pardini Alessandro, nato a Brescia il 12 febbraio 1951	»	89	»
Festa Michele Romano, nato a Faicchio Massa il 4 gennaio 1948	»	88	»
Bartoccioni Sandro, nato a Città di Castello il 25 agosto 1947	»	87	»
Corno Antonio, nato a Vedano al Lambro il 27 gennaio 1950	»	86	»

Stefanelli Guglielmo, nato a Brindisi il 28 aprile 1950	punti 85 su 100
Bianco Renzo, nato a Vigliano d'Asti il 20 agosto 1944	» 84 »
Mazzera Ennio, nato a Parma il 18 febbraio 1945	» 84 »
Vosa Carlo, nato a Torre del Greco il 5 febbraio 1946	» 84 »
Covino Elvio, nato a Roccabascerana il 22 gennaio 1951	» 82 »
Crupi Giancarlo, nato a Catania il 2 giugno 1948	» 82 »
Tarelli Giuseppe, nato a Busto Arsizio il 5 ottobre 1949	» 82 »
Mondini Marco, nato a Milano il 29 dicembre 1949	» 80 »
Taglieri Corrado, nato a Sulmona il 23 novembre 1948	» 80 »
Iacobone Gianfranco, nato ad Atri il 7 giugno 1949	» 79 »
Sordini Paolo, nato a Roma il 18 aprile 1950	» 79 »
Vitali Ettore Oreste, nato a Brunate il 3 aprile 1952	» 79 »
Iorio Domenico, nato a Maddaloni il 3 marzo 1949	» 78 »
Di Cintio Vincenzo, nato a Pescocanale di Capistrello il 2 gennaio 1948	» 77 »
Colì Gabriele, nato a Bologna il 2 agosto 1945	» 76 »
Donati Alberto, nato a Bologna il 30 marzo 1942	» 76 »
Lomeo Alberto, nato a Catania il 22 giugno 1950	» 76 »
Bianchini Fabio, nato a Fabriano il 27 febbraio 1952	» 74 »
Cifarelli Mario, nato a Bari il 13 maggio 1951	» 74 »
Gagliardi Cesare, nato a Napoli il 29 ottobre 1949	» 74 »
Savona Ignazio, nato a Palermo l'11 luglio 1948	» 74 »
De Amicis Vincenzo, nato a Frasso Telesino il 1° luglio 1950	» 72 »
Spagnolo Salvatore, nato a Simeri Crichi il 30 maggio 1940	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A9323

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale della unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986, e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Mazzola Riccardo Francesco, nato a Firenze il 7 settembre 1943	punti 98 su 100
Nisii Alessandro, nato a Roma il 10 maggio 1951	» 98 »
Poladas Giuseppe, nato a Roma il 19 ottobre 1941	» 98 »
Tramutoli Pio Rocco, nato ad Avigliano l'8 maggio 1952	» 90 »
Vitiello Francesco, nato a Roma il 23 giugno 1947	» 90 »
Riva Francesco, nato a Padova il 16 maggio 1950	» 73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A9322

Integrazione all'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1986;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda della dott.ssa Fusari Adriana, nata a Torino il 20 luglio 1940, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Fusari Adriana, nata a Torino il 20 luglio 1940, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di psichiatria presso le unità sanitarie locali, a prescindere dal possesso

dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A9324

Integrazione all'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario presso le unità sanitarie locali a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Romano Roberto, nato a Roma il 5 febbraio 1942, che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella qualifica e disciplina;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1986, con il quale il servizio prestato all'estero dal dott. Romano Roberto è stato riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Il dott. Romano Roberto, nato a Roma il 5 febbraio 1942, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia presso le unità sanitarie locali, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A9325

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1986, per il personale sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1986, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 14 novembre 1986, per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

CHIRURGIA TORACICA

(Primario)

Presidente:

Molfese dott. Antonio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cevese prof. Pier Giuseppe, n. 19, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Padova;

Pisano prof. Mario, n. 19, primario dell'U.S.L. n. 20 di Cagliari;

Rickler prof. Renato, n. 20, primario dell'ente ospedaliero «Vincenzo Monaldi» di Napoli;

Merlo prof. Maurizio, n. 13, primario dell'U.S.L. n. 25 di Verona.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 26 gennaio 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

DERMOSIFILOPATIA

(Primario)

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Carlesimo prof. Onorio Antonio, n. 9, direttore della clinica dermosifilopatica della Prima Università di Roma;

Ghittoni prof. Sergio, n. 31, primario dell'U.S.L. n. 6 di Lucca;

Pagnes prof. Paolo, n. 52, primario dell'U.S.L. n. 11 di Pordenone;

Reali prof. Domenico, n. 59, primario dell'U.S.L. n. 19 di La Spezia.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 27 gennaio 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

UROLOGIA

(Primario)

Presidente:

Niglio dott. Gennaro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Borgno prof. Mario, n. 1, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Torino;

Filippini prof. Ugo, n. 61, primario dell'U.S.L. n. 4 di Fano e Mondolfo;

Lombardi prof. Raimondo, n. 84, primario dell'U.S.L. n. 13 di Osimo;

Ricci prof. Marcello, n. 123, primario dell'U.S.L. RM/35 di Anzio-Nettuno.

Segretario:

Forte dott. Filippo, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 13 febbraio 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E DEI NEUROLESI

(Primario)

Presidente:

Cordone dott.ssa Maria Novella, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Zanoli prof. Silvio, n. 16, direttore della clinica ortopedica dell'Università di Ancona;

Raspa prof. Edmondo, n. 82, primario I.N.R.C A. di Ancona;

Saracco prof.ssa Carla, n. 89, primario dell'U.S.L. n. 1/23 C.T.O. di Torino;

Travaini prof. Eugenio, n. 99, primario dell'U.S.L. n. 70 di Legnano.

Segretario:

Poli dott. Mauro, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 27 febbraio 1987 nel luogo che sara comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA VASCOLARE

(Primario)

Presidente:

Niglio dott. Gennaro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amantea prof. Luigi, n. 14, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Napoli;

De Sanctis prof. Gaetano, n. 16, primario dell'ente ospedaliero di Avezzano;

Mantero prof. Renzo, n. 17, primario dell'ente ospedaliero di Savona;

Costantini Brancadoro prof. Alessandro, n. 5, primario dell'U.S.L. n. 8 di Busto Arsizio.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 28 febbraio 1987 nel luogo che sara comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

EMATOLOGIA

(Primario)

Presidente:

Amoroso dott.ssa Lucilla, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ventura prof. Alessandro, n. 11, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Perugia;

Ardizzone prof. Giuseppe, n. 3, primario dell'ente ospedaliero «Piemonte e Regina Margherita» di Messina;

Caronia prof. Francesco, n. 11, primario dell'U.S.L. n. 60 di Palermo;

Dini prof. Enrico, n. 14, primario dell'ente ospedaliero di Vicenza.

Segretario:

Begini dott. Nicola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 1° aprile 1987 nel luogo che sara comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

GASTROENTEROLOGIA

(Primario)

Presidente:

Veneziano dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Strano prof. Antonio, n. 7, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Palermo;

Falco prof. Domenico, n. 18, primario dell'U.S.L. n. 8 di Foggia;

Assisi prof. Raffaello, n. 1, primario dell'U.S.L. n. 22 di Pozzuoli;

Manno prof. Giovanni, n. 26, primario dell'ente ospedaliero di Cosenza.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 4 aprile 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

GERIATRIA

(Primario)

Presidente:

Ranucci dott. Claudio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Borghetti prof. Alberico, n. 15, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Parma;

Alessandrini prof. Arnaldo, n. 2, primario I.N.R.C.A. di Ancona;

Zaccardo prof. Giuseppe, n. 103, primario dell'ente ospedaliero di Potenza;

Bellettini prof. Walter, primario dell'U.S.L. n. 28 di Bologna-Nord.

Segretario:

Begini dott. Nicola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 4 aprile 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

86A9321

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere costruzioni, categoria settima, del personale direttivo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere costruzioni, categoria settima, de personale direttivo, indetto con decreto ministeriale 7 luglio 1986, n. 6686, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 21 ottobre 1986, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 febbraio 1987, con inizio alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

86A9292

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

86A9332

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 71

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, a:

un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina;
un posto di psicologo collaboratore per il servizio psichiatrico;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale) per il servizio psichiatrico;
un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale medicina, per il servizio psichiatrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (Milano).

86A9330

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 7 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali ufficio concorsi dell'U.S.L. in Montagnana Este (Padova).

86A9311

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;
un posto di assistente tecnico - perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

86A9333

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio per il settore economico finanziario;
un posto di operatore tecnico - cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

86A9334

REGIONE LIGURIA

Concorso a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

86A9328

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 138 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

86A9310

REGIONE ABRUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di chimico coadiutore del laboratorio d'igiene e profilassi (reparto chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chimico coadiutore del laboratorio d'igiene e profilassi (reparto chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale della U.S.L. in Teramo.

86A9309

REGIONE MARCHE

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 25 ottobre 1986, il numero dei posti è elevato da quattro a sette.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cagli (Pesaro).

86A9331

Riduzione, da cinque a uno, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il numero dei posti del concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 16 di cui all'avviso pubblicato alla pag. 9365 della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985 è ridotto da cinque a uno.

86A9313

REGIONE BASILICATA

Concorso ad un posto di assistente medico in formazione del servizio di istologia ed anatomia patologica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in formazione del servizio di istologia ed anatomia patologica - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 1° novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

86A9329

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 281 del 3 dicembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari: Concorso pubblico, per esami, a due posti di esecutore amministrativo, quarta qualifica funzionale.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1986 recante: «Piano annuale delle assunzioni per i Ministeri, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 1986).

Il decreto citato in epigrafe è così rettificato:

nell'art. 1, punto 3) Ministero degli affari esteri, la lettera *e)* è così sostituita: «*e)* personale a contratto da reclutarsi ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 462, centocinquanta unità».

86A9471

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili			
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221